



COMUNE DI ONCINO
Provincia di Cuneo
Via Palazzo Comunale 1 - Tel: 0175/946116
P.iva 01963770043 C.f. 85001670042
Email: info@comune.oncino.cn.it

PEC: comune.oncino@pec.it

AVVISO

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI /CONDUTTORI DEI TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ENTRO IL TERMINE INDICATO NELL'ORDINANZA N. 4 DEL 12.4.2024

Tutti i proprietari di piantagioni e alberi situati in terreni confinanti con le strade comunali nel territorio del Comune di Oncino, dovranno provvedere a:

7. Abbattere, nei tratti di strade comunali tutti gli alberi radicati alla distanza inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque alla distanza inferiore a 6 metri
8. Su tutto il territorio comunale, tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
9. Su tutto il territorio comunale, rimuovere alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
10. Su tutto il territorio comunale, adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
11. Su tutto il territorio comunale, assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.
12. I detentori di terreni in possesso a qualsiasi titolo confinanti con le strade comunali sono obbligati ad effettuare la pulizia degli spazi di propria competenza,

RENDE NOTO

Che a norma dell'art.6 della L. 07.08.1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il sig. Fantone Alfredo il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

AVVERTE

Che Le operazioni dovranno essere eseguite secondo le seguenti regole:

5. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
6. Per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessario ottenere autorizzazione di concessione o di occupazione di suolo pubblico, da parte dell'Amministrazione Comunale;
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) per l'ottenimento di ordinanza di regolamentazione della circolazione, qualora necessari;
8. Fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

Che ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a cui è rivolta l'Ordinanza N. 4 del 12.4.2024 Prot. n. 0000617 non ottemperino agli ordini impartiti, il Comune potrà provvedere senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p.. In tal senso il Comune provvederà all'alienazione di lotti ad uso civisti. Se non dovessero giungere richieste di assegnazione dei suddetti lotti il Comune eseguirà direttamente i lavori mettendo il materiale legnoso all'asta per rientrare delle spese sostenute per l'abbattimento e la pulizia delle aree.

IL SINDACO
Fantone Alfredo